



**COMUNE DI SALA BAGANZA**  
**Provincia di Parma**

Deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE

n. 44 del 16/12/2024

COPIA

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025.**

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE alle ore 21:03 nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono intervenuti i signori:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
SPINA ALDO	x		CAMPANA ANNA	x	
ALFIERI GIULIA	x		GRANDI SIMONE		x
PETA SALVATORE	x		AZZOLINI TIZIANA	x	
MAESTRI EUGENIO	x		VAROLI UMBERTO	x	
TEDESCHI ANNA		x	MANNIELLO MARCO		x
VIGNALI NORBERTO	x		VENTURINI MARIA PAOLA		x
MARIANI PIETRO	x				

Presenti n. 9 Assenti n. 4

Nomina scrutatori i Consiglieri:

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Renata Greco in qualità di Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Pietro Mariani nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

*Il Presidente cede la parola al Sindaco, accogliendo la sua richiesta di riunire in un'unica discussione i punti dal n. 2 al n. 5 in quanto relativi al bilancio del quale è già stata effettuata la presentazione.*

*Intervengono nella discussione la Consiglieria Azzolini, il Sindaco, la Responsabile dell'Area Servizi Finanziari Rag. Favilli, il Consigliere Varoli e la Consiglieria Alfieri;*

*Dato atto che, per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda al file audio allegato alla presente delibera pubblicato sul sito internet del Comune;*

### **VISTI:**

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**VISTO** che con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 18/12/2023 sono state approvate le aliquote per l'anno 2024;

### **VISTI:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 75;

**VISTO** il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 25/07/2023 che individuava le fattispecie in materia di IMU con la contestuale apertura dell'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote;

**CONSIDERATO** che l'art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170/2023 ha rinviato l'obbligo di utilizzo della piattaforma informatica per l'approvazione del prospetto all'anno di imposta 2025;

**VISTO** il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18/09/2024 che individuava le fattispecie in materia di IMU in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote e che approva l'Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente Decreto;

**VISTO** che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.000.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC;

**RITENUTO** pertanto, al fine di garantire il fabbisogno finanziario di cui sopra, di mantenere le aliquote IMU vigenti nel 2024, anche per il 2025 e di approvare il prospetto delle aliquote elaborato sul Portale del Federalismo fiscale allegato al presente atto come parte integrante (allegato A);

**RICHIAMATO** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 22.07.2020;

**VISTO:**

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Servizi finanziari in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7/12/2012;
- il parere favorevole reso dal Responsabile finanziario, in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lgs 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D. L. 174/2012, convertito in L. n. 213 del 7/12/2012;

*Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Azzolini, Varoli) espressi per alzata di mano dai n. 9, Consiglieri presenti e votanti;*

**DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa citate, per l'anno di imposta 2025 le aliquote IMU come da prospetto delle aliquote elaborato sul Portale del Federalismo fiscale allegato al presente atto come parte integrante (allegato A) ;
2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre dello stesso anno, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti e le

pubblicazioni e trasmissioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4. Di dare seguito agli adempimenti previsti in tema di trasparenza dal D. Lgs n. 33/2013 e sm.i;

**DELIBERA** altresì con separata votazione, attesa l'urgenza di provvedere, *con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Azzolini, Varoli) espressi per alzata di mano dai n. 9, Consiglieri presenti e votanti* di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio Comunale  
Pietro Mariani

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Renata Greco



# COMUNE DI SALA BAGANZA

## Provincia di Parma

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**  
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025.**

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Il 12/12/2024

Il Responsabile del  
SETTORE ECONOMICO  
FINANZIARIO



# COMUNE DI SALA BAGANZA

Provincia di Parma

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2025.**

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

li, 12/12/2024

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI  
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI



# COMUNE DI SALA BAGANZA

## Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 44

DEL 16/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ANNO 2025.

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 18/12/2024 al 02/01/2025 col numero 967/2024;
- diverrà esecutiva il #DATA\_ESECUTIVITA# decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL)

li 18/12/2024

Per il Segretario Generale

L'impiegata delegata

*Federica Iaconisi*

# Prospetto aliquote IMU - Comune di SALA BAGANZA

ID Prospetto 3685 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

## Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 28/11/2024 alle 11:29:11